



**COMUNE DI VOGHIERA**  
*Provincia di Ferrara*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 45 DEL 05/11/2021**

Adunanza **Straordinaria** in prima convocazione - Seduta Pubblica

**OGGETTO**

**INDIVIDUAZIONE LOCALITA' NON METANIZZATE – ART. 8 - COMMA 10 – L. 448/98**

L'anno **duemilaventuno** addì **cinque** del mese di **novembre** alle ore **20:30** in Videoconferenza - si è riunito il Consiglio Comunale convocato previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge.

All'appello risultano:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	LUPINI PAOLO	Si	
VICE SINDACO	MASINA ISABELLA	Si	
CONSIGLIERE	FIORESÌ CLAUDIO	Si	
CONSIGLIERE	SAVINI EMANUELE	Si	
CONSIGLIERE	PALPINI NOVELLA	Si	
CONSIGLIERE	GANZAROLI EMANUELE	Si	
CONSIGLIERE	CERVELLATI CATERINA	Si	
CONSIGLIERE	PASQUALI FABIO	Si	
CONSIGLIERE	BANDIERA DANTE	Si	
CONSIGLIERE	LO BIUNDO STEFANO	Si	
CONSIGLIERE	TOSI PAOLO	Si	
CONSIGLIERE	MARZOCCHI SIMONE	Si	
CONSIGLIERE	PASQUALINI LUCIA	Si	

Totale Presenti: **13**

Totale Assenti: **0**

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. PIETRO VERONESE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. PAOLO LUPINI in qualità di SINDACO e riconoscutane la legalità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Designa a scrutatori i Sigg.ri: CERVELLATI CATERINA, SAVINI EMANUELE, TOSI PAOLO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione del Sindaco, registrata digitalmente e conservata in formato elettronico su banca dati del Comune di Voghiera;

### PREMESSO:

- Che l'art.8 comma 10 lettera c) della Legge 448/98 (*legge finanziaria 1999*) prevedeva, a decorrere dal 1999, una riduzione del costo del gasolio e del GPL (gas di petrolio liquefatto) impiegati come combustibili per il riscaldamento nei Comuni ricadenti nella zona climatica F e nei Comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E, di cui al D.P.R. n.412/93 Allegato A, nel quale è ricompreso anche il Comune di Voghiera;
- Che con l'art.12 comma 4 della Legge 488/99 (*legge finanziaria 2000*), che ha sostituito la lettera c) del comma 10 dell'art.8 della citata Legge n.448/98, il beneficio della riduzione del costo del gasolio e del GPL è stato esteso altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati "nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E ...omissis ... e individuate annualmente con delibera di Consiglio dagli Enti locali interessati", comunicata al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;
- Che l'art.4 comma 2 primo periodo del D.L. 30.09.2000 n.268 convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 23.11.2000 n.354, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alla lettera c) del comma 10 dell'art.8 della Legge 448/98 così come sostituita dal comma 4 dell'art.12 della Legge 488/99, ha inteso per "frazioni dei comuni" le porzioni edificate di cui all'art.2 comma 4 del decreto del Presidente della repubblica n.412/93, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;
- Che l'art.4 comma 3 del D.L. 268/00 convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 23.11.2000 n.354, ha specificato altresì che il riferimento alle frazioni "si intende limitato alle sole frazioni, non metanizzate, della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E;
- Che l'art.28 comma 3 della Legge 388/00 (*legge finanziaria 2001*) ha ulteriormente definito l'ambito di applicazione della riduzione del prezzo per il gasolio e per il GPL, inserendo all'art.4 comma 2 primo periodo del D.L. 30.09.2000 n.268 convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 23.11.2000 n.354, dopo le parole "n.412" le seguenti: "ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale";
- Che l'art.13 comma 2 della Legge 448/2001 (*legge finanziaria 2002*) ha disposto che "in attesa di revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefici ... omissis ...sono concessi alle frazioni non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale";
- Che con Determinazione del 3/04/2002, l'Agenzia delle Dogane ha ritenuto di apportare talune modifiche alla precedente determinazione direttoriale del 23/01/2001, dettando le istruzioni per la concessione dei benefici nelle ipotesi previste dall'art.13 comma 2 della Legge 448/01;
- Che con successiva Determinazione n.36 del 29/04/2002, l'Agenzia delle Dogane ha, tra l'altro, ulteriormente confermato l'esclusione di qualsiasi riferimento al centro abitato, fornendo istruzioni sia alle Amministrazioni interessate, ai fini dell'integrazione degli atti già adottati in base a quanto prescritto dalla precedente normativa, che ai consumatori finali, che, in quanto titolari di benefici per effetto dell'adozione dell'atto deliberativo da parte del Consiglio comunale, dovranno presentare al proprio fornitore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/00, contenente tra l'altro l'impegno ad utilizzare i prodotti acquistati, in impianto debitamente identificato ed ubicato in porzione di territorio avente titolo di beneficio;

Visto l'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (*legge finanziaria 2002*), che ha disposto che per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della L. 448/1998 come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della L.488/1999 relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica n° 412/1993 sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale;

Richiamata la L. n° 350 del 24.12.03 che ha disposto che le disposizioni di cui al precedente art. 13 comma 2, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2004;

Visto l'articolo 11, comma 511, lettera f, della legge 30 dicembre 2004, n° 311 (legge finanziaria 2005), che ha disposto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31.12.2005, si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto l'art. 1, comma 115, lettera f), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che ha disposto che, a decorrere dalla relativa entrata in vigore e sino al 31.12.2006, si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E di cui al comma 2 dell'art. 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto l'art. 1, comma 394, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha disposto che, a decorrere dalla relativa entrata in vigore e sino al 31.12.2007, si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E di cui al comma 2 dell'art. 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto l'art. 38 della L. 244/2007 (finanziaria per l'anno 2008) prevede quanto segue: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul Gpl impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto legge 1°ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418....";

Visto l'emendamento al Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" che riguarda l'agevolazione fiscale su gasolio e GPL il quale ha riscritto l'art. 38, che diventa 38-bis, inserendo la proroga della riduzione del 40% dell'accisa sul gasolio e GPL nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella fascia climatica E sino al 31.12.2008.

Visto l'art. 2, comma 13, della L. 22 dicembre 2008 n. 203 (finanziaria 2009), il quale dispone quanto segue "A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448";

Rilevato che la previsione di cui all'art. 2, comma 13, della Legge 22.12.2008, n° 203 (finanziaria 2009) che ha prorogato l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL, per l'anno 2009, non è stata reiterata nella legge finanziaria per l'anno 2010;

Dato atto pertanto, che l'ambito applicativo del beneficio in questione deve ora essere individuato sulla base dell'art. 8, comma 10, lett. C), punto 4) come modificato dall'art. 12, co.4, della Legge 23.12.1999, n° 488 e di quanto stabilito dall'art. 4 del decreto -legge 30.09.2000, n° 268, convertito con modificazioni dalla legge 23.11.2000, n° 354.

Considerato quanto sopra descritto si evince che il suddetto beneficio è oggi applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati, che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n° 268/2000 come ".... Porzioni edificate ..... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse".

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 412/1993, il Comune di Voghiera risulta classificato in "Zona climatica E";

Considerato che nel territorio del Comune di Voghiera non ci sono frazioni "non metanizzate" ma solo aree su cui insistono case sparse al di fuori del centro abitato;

Vista la nota dell'Agenzia delle Dogane Area Gestione Tributi e rapporti con gli Utenti di Roma del 31/12/2009 prot. 178604;

Vista la nota dell'Agenzia delle Dogane Area Gestione Tributi e rapporti con gli Utenti di Roma del 15/01/2010 prot. 5961;

Vista la nota dell'Agenzia delle Dogane Area Gestione Tributi e rapporti con gli Utenti di Roma del 03/03/2010 prot. 28967;

Vista le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 16 del 28/03/2001, avente ad oggetto: "Individuazione località non metanizzate – art. 8 – comma 10 – Legge 448/98.", trasmessa in copia conforme al Ministero delle Finanze e al Ministero e al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato con nota del Responsabile del Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio e Ambiente prot. n. 5120 del 10/05/2001;
- n. 70 del 28/11/2001, avente ad oggetto: "Individuazione località non metanizzate – art. 8 – comma 10 – Legge 448/98 integrazione precedente deliberazione consiliare n. 16 del 28/03/2001", trasmessa in copia conforme al Ministero delle Finanze e al Ministero e al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato con nota del Responsabile del Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio e Ambiente prot. n. 12910 del 06/12/2001;
- n. 78 del 19/12/2002, avente ad oggetto: "Individuazione località non metanizzate – art. 8 – comma 10 – Legge 448/98", trasmessa all'Agenzia delle Dogane con nota comunale prot. n. 12138 del 23/12/2002;
- n. 66 del 29/09/2003, avente ad oggetto: "Individuazione località non metanizzate – art. 8 – comma 10 – Legge 448/98", trasmessa in copia conforme all'originale al Ministero delle Finanze, al Ministero delle Attività Produttive e all'Agenzia delle Dogane con nota comunale prot. n. 9504 del 03/10/2003;
- n. 42 del 20/09/2004, avente ad oggetto: "Individuazione località non metanizzate – art. 8 – comma 10 – Legge 448/98", trasmessa in copia conforme all'originale al Ministero delle Finanze, al Ministero delle Attività Produttive e all'Agenzia delle Dogane con nota comunale prot. n. 9518 del 30/09/2005;
- n. 52 del 28/09/2005, avente ad oggetto: "Individuazione località non metanizzate – art. 8 – comma 10 – Legge 448/98", trasmessa in copia conforme all'originale al Ministero delle Finanze, al Ministero delle Attività Produttive e all'Agenzia delle Dogane con nota comunale prot. n. 9178 del 17/10/2005;
- n. 61 del 29/11/2006, avente ad oggetto: "Individuazione località non metanizzate – art. 8 – comma 10 – Legge 448/98", trasmessa in copia conforme all'originale al Ministero delle Finanze, al Ministero delle Attività Produttive e all'Agenzia delle Dogane con nota comunale prot. n. 9947 del 13/12/2006;
- n. 51 del 04/09/2007, avente ad oggetto: "Individuazione località non metanizzate – art. 8 – comma 10 – Legge 448/98", trasmessa in copia conforme all'originale al Ministero delle Finanze, al Ministero delle Attività Produttive e all'Agenzia delle Dogane con nota comunale prot. n. 20070007744 del 01/10/2007;
- n. 43 del 25/09/2008, avente ad oggetto: "Individuazione località non metanizzate – art. 8 – comma 10 – Legge 448/98", trasmessa in copia conforme all'originale al Ministero delle Finanze, al Ministero delle Attività Produttive e all'Agenzia delle Dogane con nota comunale prot. n. 20080008049 del 03/10/2008;
- n. 55 del 28/09/2009, avente ad oggetto: "Individuazione località non metanizzate – art. 8 – comma 10 – Legge 448/98", trasmessa in copia conforme all'originale al Ministero delle Finanze, al Ministero delle Attività Produttive e all'Agenzia delle Dogane con nota comunale prot. n. 20090008106 del 06/10/2009;
- n. 18 del 01/04/2010 avente ad oggetto: "Individuazione località non metanizzate – art. 8 – comma 10 – Legge 448/98 - INTEGRAZIONE ALLA PROPRIA PRECEDENTE DELIBERA N. 55 DEL 28/09/2009", trasmessa in copia conforme all'originale al Ministero delle Finanze, al Ministero delle Attività Produttive e all'Agenzia delle Dogane con nota comunale prot. n. 20100003151 del 13/04/2010;
- n. 60 del 29/09/2010, avente ad oggetto: "Individuazione località non metanizzate – art. 8 – comma 10 – Legge 448/98", trasmessa in copia conforme all'originale al Ministero delle Finanze, al Ministero delle Attività Produttive e all'Agenzia delle Dogane con nota comunale prot. n. 20100008155 del 07/10/2010;
- n. 54 del 28/09/2011, avente ad oggetto: "Individuazione località non metanizzate – art. 8 – comma 10 – Legge 448/98", trasmessa in copia conforme all'originale al Ministero delle Finanze, al Ministero delle Attività Produttive e all'Agenzia delle Dogane con nota comunale prot. n. 20110008321 del 11/10/2011;
- n. 41 del 26/09/2012, avente ad oggetto: "Individuazione località non metanizzate – art. 8 – comma 10 – Legge 448/98", trasmessa in copia conforme all'originale al Ministero delle Finanze, al Ministero delle Attività Produttive e all'Agenzia delle Dogane con nota comunale prot. n. 20120008126 del 15/10/2012;

- n. 38 del 30/09/2013, avente ad oggetto: “Individuazione località non metanizzate – art. 8 – comma 10 – Legge 448/98”, trasmessa in copia conforme all’originale al Ministero delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo Economico e all’Agenzia delle Dogane di Roma e di Ferrara con nota comunale prot. n. 20120007871 del 14/10/2013.
- n. 57 del 25/09/2014, avente ad oggetto: “Individuazione località non metanizzate – art. 8 – comma 10 – Legge 448/98”, trasmessa in copia conforme all’originale al Ministero delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo Economico e all’Agenzia delle Dogane di Roma e di Ferrara con nota comunale prot. n. 20140007783 del 14/10/2014.
- n. 51 del 29/09/2015, avente ad oggetto: “Individuazione località non metanizzate – art. 8 – comma 10 – Legge 448/98”, trasmessa in copia conforme all’originale al Ministero delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo Economico e all’Agenzia delle Dogane di Roma e di Ferrara con nota comunale prot. n. 20150008591 del 04/12/2015.
- n. 42 del 27/09/2016, avente ad oggetto: “Individuazione località non metanizzate – art. 8 – comma 10 – Legge 448/98”, trasmessa in copia conforme all’originale al Ministero delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo Economico e all’Agenzia delle Dogane di Roma e di Ferrara con nota comunale prot. n. 20160007045 del 06/10/2016.
- n. 56 del 20/09/2017, avente ad oggetto: “Individuazione località non metanizzate – art. 8 – comma 10 – Legge 448/98”, trasmessa in copia conforme all’originale al Ministero delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo Economico e all’Agenzia delle Dogane di Roma e di Ferrara con nota comunale prot. n. 20170007309 del 02/10/2017.
- n. 50 del 28/09/2018, avente ad oggetto: “Individuazione località non metanizzate – art. 8 – comma 10 – Legge 448/98”, trasmessa in copia conforme all’originale al Ministero delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo Economico e all’Agenzia delle Dogane di Roma e di Ferrara con nota comunale prot. n. 7625 del 04/10/2018;
- n. 41 del 27/09/2019, avente ad oggetto: “Individuazione località non metanizzate – art. 8 – comma 10 – Legge 448/98”, trasmessa in copia conforme all’originale al Ministero delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo Economico e all’Agenzia delle Dogane di Roma e di Ferrara con nota comunale del 03/10/2019 prot. n. 7263 del 04/10/2019;
- n. 39 del 30/09/2020, avente ad oggetto: “Individuazione località non metanizzate – art. 8 – comma 10 – Legge 448/98”, trasmessa in copia conforme all’originale al Ministero delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo Economico e all’Agenzia delle Dogane di Roma e di Ferrara con nota comunale del 09/10/2019 prot. n. 7075;

Dato atto che in sostanza, il beneficio di cui all’art. 8, comma 10 lett. c) della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera dell’art. 4 del D.L. n. 268/2000 come “... porzioni edificate ... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse”.

Considerato pertanto da quanto sopra indicato che, a partire dal 1 gennaio 2010, restano esclusi dai benefici della riduzione di prezzo relativo al gasolio e al GPL impiegati come combustibili per il riscaldamento, le unità ricadenti all’interno del centro abitato ove ha sede la casa comunale e quindi quelle ricadenti in zone non metanizzate all’interno del centro abitato di Voghiera;

Ritenuto di assumere quale riferimento per l’individuazione del centro abitato ove ha sede la casa comunale, il perimetro come rappresentato nelle tavole n. 3-2.B e n. 3-2.A del vigente P.R.G.. per la parte relativa al solo abitato di Voghiera, contraddistinto con la dicitura di “Perimetro del territorio urbanizzato”;

Dato atto che nel territorio comunale nel corso nel periodo compreso tra il 20/09/2017 e la data odierna non sono state realizzate nuove linee di distribuzione del gas metano;

Dato atto che sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione espressa in forma palese riportante il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 13

Voti favorevoli: n. 13 – astenuti: nessuno - contrari: nessuno

### **DELIBERA**

1. di riconfermare l'individuazione delle località metanizzate già indicate con le proprie precedenti deliberazioni indicate in premessa, riportate nell'allegato "A" quale parte integrate e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di individuare di conseguenza, per le motivazioni sopra esposte, e per quanto già indicato nelle precedenti deliberazioni consiliari n. 16 del 28/03/2001, n. 70 del 28/11/2001, n. 78 del 19/12/2002 e n. 66 del 29/09/2003, n. 42 del 20/09/2004, n. 52 del 28/09/2005, n. 61 del 29/11/2006 e n. 51 del 04/09/2007, n. 43 del 25/09/2008, n. 55 del 28/09/2009, n. 18 del 01/04/2010, n. 60 del 29/09/2010, n. 54 del 28/09/2011, n. 41 del 26/09/2012, n. 38 del 30/09/2013, n. 57 del 25/09/2014, n. 51 del 29/09/2015, n. 42 del 27/09/2016, n. 56 del 20/09/2017, n. 50 del 28/09/2018, n. 41 del 27/09/2019 e n. 39 del 30/09/2020, nonché nella presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 10, lett. c) della Legge 23.12.1998, n. 448, come sostituita dall'art. 12 della Legge 23.12.1999, n. 488, quali frazioni non metanizzate del territorio comunale, tutte le porzioni edificate non afferenti alle strade e ai tratti delle stesse riportati nell'allegato sub A) alla presente deliberazione, ovvero, ancora, i cui fabbricati presentino una distanza minima superiore a 80 metri dall'asse delle strade indicate nello stesso allegato sub A);
3. di dare atto, che come stabilito nella Legge sopra richiamata nonché dalla Nota dell'Agenzia delle Dogane n° 178604 R.U. del 31/12/2009, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lett c ) della legge n° 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4 , del d.l. n° 268/2000 come "..... porzioni edificate ..... Ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse". Sono quindi pertanto escluse dal beneficio le unità ricadenti all'interno del perimetro del centro abitato di Voghiera, così come individuato nel successivo punto 4, seppur ricadenti in zona non metanizzata;
4. di considerare quale perimetro del centro abitato di Voghiera, ove ha sede la casa comunale, quello rappresentato nelle tavole n. 3-2.B e n. 3-2.A del vigente P.R.G., per la parte relativa al solo abitato di Voghiera, contraddistinto con la dicitura di "Perimetro del territorio urbanizzato";
5. di dare atto che lo sconto verrà applicato direttamente dai fornitori del combustibile (gasolio o GPL) su autocertificazione degli utenti o dichiarazione comunale; i gestori chiederanno in seguito il rimborso al Ministero delle Finanze;
6. di disporre che copia del presente atto venga trasmessa al Ministro delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Agenzia delle Dogane.

Quindi, con successiva e separata votazione, riportante il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 13

Voti favorevoli: n. 13 – astenuti: nessuno - contrari: nessuno

### **DELIBERA INOLTRE**

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. essendo già superato il termine per la ricognizione (30/09/2021) previsto l'art.12 comma 4 della Legge 488/99 (*legge finanziaria 2000*).

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO Prof. PAOLO LUPINI	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. PIETRO VERONESE
----------------------------------	---

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. PIETRO VERONESE**

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Voghiera ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.*